



Università degli studi di Cagliari
Facoltà di giurisprudenza

L'efficacia probatoria dell'e-mail e la sua attitudine a legittimare la pronuncia di un decreto ingiuntivo

Corso di diritto privato dell'informatica

Prof. Bruno Troisi

Dott. Massimo Farina

Anno accademico 2006/07


Autore: Monica Murgia



Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è l'atto conclusivo della prima fase del procedimento di ingiunzione


La ratio è quella di far ottenere rapidamente al ricorrente la pronuncia giurisdizionale di un titolo esecutivo.




Decreti ingiuntivi basati sulla sola produzione di e-mail

Alcune pronunce:

- Tribunale di Cuneo 15 dicembre 2003
- Tribunale di Bari 20 gennaio 2004
- Tribunale di Modovì 17 giugno 2004
- Tribunale di Lucca 17 luglio 2004
- Giudice di pace di Pesaro 02 novembre 2004



L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA




Disputa dottrinale

Il dibattito: due orientamenti dottrinali contrapposti

Fulcro della discussione è l'interpretazione della
nozione normativa di

FIRMA ELETTRONICA LEGGERA

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA



Dato normativo

L'efficacia probatoria dell'e-mail non può che essere specificatamente valutata sulla base di quanto statuito dalla legge

TU 445/2000 $\xrightarrow{1 \text{ gennaio } 2006}$ d.lgs. 82/05

Dato normativo

Documento informatico

NOZIONE

La nozione di *documento informatico* è rimasta invariata con il passaggio dal T.U. 445/00 al d.lgs. 82/05 (CAD)

La rappresentazione informatica (su supporto elettronico) di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

art. 1, comma 1, lett. b) T.U. 445/00

art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. 82/05

il documento informatico ha rilevanza a tutti gli effetti di legge
art 8 del TU 445/00 - art. 20 d.lgs. 82/05

Dato normativo

Documento informatico EFFICACIA PROBATORIA

TU 445/00 art 10

Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentati

A sua volta l'art. **2712** c. c., richiamato dalla norma in esame, prevedeva: *“Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime”*

CAD comma 1 bis dell'art 20

l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immofdicabilità.


L'art **2712** c.c. ora dispone: *“Le riproduzioni fotografiche, **informatiche** o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”*

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA

Dato normativo

Il documento informatico può essere munito di firma

TIPOLOGIE DI FIRME



La semplificazione è solo illusoria in quanto il legislatore non ha fatto altro che aggiungere alla definizione di firma qualificata quella che in passato era la nozione di firma elettronica avanzata

Dato normativo

Firma elettronica leggera

NOZIONE

La nozione di firma elettronica semplice (o firma elettronica leggera) è rimasta immutata col passaggio dal T.U. 445/00 al d.lgs. 82/05 (CAD)


insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica



Dato normativo

Firma elettronica leggera

EFFICACIA PROBATORIA




Con il passaggio da una disciplina all'altra viene superata l'antinomia presente nel TU 445/00 eliminando ogni riferimento al valore sostanziale

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURCIA

Dato normativo

Le modifiche apportate alla normativa non sono tali da consentire un superamento della disputa dottrinale

**La questione è ancora oggi
attualissima**



Disputa dottrinale

I due orientamenti a confronto

1° ORIENTAMENTO

l'e-mail deve essere qualificata come **documento informatico munito di firma elettronica leggera**, in quanto l'immissione di username e password nel processo di login (costituendo una forma di autenticazione informatica) comporterebbe quell'associazione logica, tra dati validanti (ID e password) e gli altri dati che integrano l'e-mail (validati), richiesta dalla normativa.

↓
Tesi avallata dalle Linee Guida per l'utilizzo della Firma Digitale" pubblicate dal CNIPA nel maggio del 2004

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA

2° ORIENTAMENTO

l'e-mail non può che essere considerata **mero documento informatico sprovvisto di alcun tipo di firma.**

Disputa dottrinale

L'orientamento da preferire è il 2°, ovvero quello che offre una lettura più fedele della normativa



L'inserimento di username e password è richiesto al solo scopo di essere riconosciuti dal sistema. Tutto ciò che si effettua in seguito al login è disgiunto.



L'inserimento di ID e password non comporta quell'associazione logica tra dati validanti e dati da validare richiesta dal legislatore

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA



Manipolabilità dell'e-mail

L'agevole modificabilità dell'e-mail è altamente rilevante considerato che il giudice dovrà valutare il documento in base alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità

A

È possibile creare un messaggio di posta fasullo ed inserirlo nella propria cartella di "posta in arrivo"

B

È fattibile inviare un'e-mail senza necessariamente conoscere ID e password relativi all'indirizzo di posta elettronica indicato come mittente

C

È possibile modificare ad hoc il contenuto dell'header e del corpo di un'e-mail realmente ricevuta o inviata

Manipolabilità dell'e-mail

A

Creazione di un messaggio di posta fasullo


Tramite un qualsiasi editor di testo sarà necessario creare ex-novo un file, immettervi il contenuto tipico di una e-mail per poi salvarlo con estensione eml e nome arbitrario. Il file così creato dovrà essere trascinato all'interno della cartella "posta in arrivo" del proprio client di gestione di posta elettronica.



Manipolabilità dell'e-mail

B

Invio di un'e-mail senza conoscere ID e password relativi all'indirizzo di posta elettronica indicato come mittente




L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA

Manipolabilità dell'e-mail

C

Modifica di un'e-mail realmente ricevuta o inviata

Si renderà innanzitutto necessario accedere al file "inbox" o a quello "sent" (a seconda del caso in cui si scelga di modificare un'e-mail ricevuta o una inviata) del proprio client di posta elettronica ed aprirlo con un qualsiasi editor di testo. Sarà così possibile modificare a proprio piacimento (e a proprio vantaggio) l'e-mail (ad es. l'oggetto, il corpo, il message ID, la data di invio ecc... o anche solo uno di tali elementi) a discapito dell'interlocutore.



Manipolabilità dell'e-mail

Ruolo rivestito dai provider

I provider tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server, e potrebbero, se interpellati, confermare l'invio di un'e-mail in una precisa data e con orario, sorgente, destinatario e message ID determinati. Non avranno però l'autorità per confermare il corpo del messaggio.



**Certezza dello scambio ma non
del contenuto**

L'efficacia probatoria dell'e-mail
MONICA MURGIA



Conclusioni

L'e-mail non offre alcuna certezza in relazione all'**immodificabilità** e **integrità** del documento, e non garantisce la sicura **provenienza** del documento dal soggetto che appare esserne l'autore

↓
Il D.P.R. 68/2005 ha disciplinato i **servizi di posta elettronica certificata**. Si tratta di un servizio di posta elettronica che consente di raggiungere la garanzia dell'integrità e dell'autenticità dell'e-mail.

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra